

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 16 giugno 2014**

**che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra**

(2014/495/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Georgia per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione e la Georgia destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione <sup>(1)</sup>.
- (2) Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le parti nonché del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in un'ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati sull'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo»), sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013.
- (3) Il 10 marzo 2014, la Commissione ha proposto al Consiglio che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e parzialmente applicato in via provvisoria in conformità all'articolo 431 dell'accordo stesso, in attesa della sua conclusione in una data successiva.
- (4) L'accordo riguarda anche questioni che rientrano nelle competenze della Comunità europea dell'energia atomica, in particolare quelle elencate all'articolo 298, lettera k), dell'accordo.
- (5) L'accordo dovrebbe pertanto essere concluso, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, anche per quanto riguarda le questioni disciplinate dal trattato Euratom.
- (6) Per le materie di competenza del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la firma e la conclusione dell'accordo sono soggette ad una procedura distinta.
- (7) A norma dell'articolo 102 del trattato Euratom l'accordo entra in vigore per la Comunità europea dell'energia atomica soltanto dopo l'avvenuta notificazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, che detto accordo è divenuto applicabile conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo.
- (8) È opportuno, pertanto, approvare la conclusione dell'accordo da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è approvata <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 205 del 4.8.1999, pag. 3).

<sup>(2)</sup> Il testo dell'accordo è allegato alla decisione relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2014

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
G. KARASMANIS

---